

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Il Prof. **FOLISI SALVATORE**, nato a Patti (Me) il 21.09.1960 e residente in Caronia (Me), c.da Ricchiò snc (Cod. Fisc: FLSSVT60P21G377K) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it – foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata nel giudizio ex art. 700 c.p.c. (procedimento n. 2961/2018 RG Lav. del Tribunale di Patti) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione n° 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it *ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede



in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

4) Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra, in persona del Dirigente pro tempore (CF:93002950835) domiciliato ex art 417 bis c.p.c. in S. Stefano di Camastra, via Libertà n. 1 ed *ex lege* per il ricorso introduttivo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65 ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

avverso l'**ordinanza/decreto di rigetto n. cronol. 16173/2018 del 13.11.2018 del Tribunale di Patti** – Giudice Dott. Fabio Licata, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 2961/18 Lav. comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante a mezzo Pec in data 15.11.2018 con cui è stato rigetto il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto la **ricostituzione della precedente cattedra esterna (COE)** di educazione musicale, classe di concorso A-30, con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci, (quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018) così come avvenuto nell'anno scolastico precedente 2017/2018 ed il riconoscimento al diritto della cattedra oraria interno presso il su indicato I.C.



PREMESSO CHE

1) Il sig. Folisi Salvatore è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) - **attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra**, scuola secondaria di I grado.

Il ricorrente presta servizio di ruolo per la su indicata classe di concorso a far data dall'anno scolastico 1987/88 dapprima presso la Scuola Media Statale di Rocca di Caprileone (ciò fino al 31.8.2004). Successivamente ha lavorato presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi fino al 31.08.2009, presso l'Istituto Comprensivo di Cesarò fino al 31.08.2012. In seguito, dopo un ulteriore anno svolto presso l'I.C. di Capizzi, in quanto perdente posto, veniva trasferito d'ufficio presso l'Istituto Comprensivo di Torregrotta (ottenendo l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo di Capizzi). Infine, **nell'anno scolastico 2017/2018 otteneva il trasferimento a domanda presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra.**

2) **Nell'anno scolastico precedente 2017/2018** il prof. Folisi Salvatore, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra, ha **completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE)** svolgendo il seguente orario:

- **n. 14 ore settimanali** presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e **n. 4 ore settimanali** presso la Scuola Media di San Fratello facente parte dell'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquadolci. (si veda bollettino COE allegato).

3) Del tutto inspiegabilmente, per **l'anno scolastico 2018/2019 (inizio settembre 2018)** il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il **provvedimento n. 9389 del 3.7.2018** (di cui si produce stralcio) e successivamente **con provvedimento prot. n. 14082 del 17.09.2018** nel



determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, ha modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra" e l'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquadolci in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.

Come si evince dai bollettini allegati **la cattedra di educazione musicale di S. Stefano di Camastra** (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Acquadolci, plesso di San Fratello) adesso [dopo essere stata accorpata per un breve periodo fino al 17.09.2018 con l'Istituto Comprensivo di Tusa] completa con **l'Istituto Comprensivo "Kennedy" di Castell'Umberto i cui plessi scolastici distano più di 60 km (Castell'Umberto) e 80 km (Comune di Raccuia sede di svolgimento del servizio) dalla sede di servizio principale (S. Stef. Camastra).** Il ricorrente, pertanto, è costretto ad affrontare uno spostamento settimanale giornaliero pari a km 120 o 160.

La nuova COE a.s. 2018/2019 riferita all'educazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del ricorrente)	Completamento
14 ore Ed. Musicale	<u>Fino alla data del 17.09.2018</u> 4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento all'Istituto Comprensivo di Tusa (provv. n. 9389 del 3.7.2018) <u>Successivamente al 17.09.2018</u> 4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento all'Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto con sede di servizio a Raccuia (provv. n. 14082 del 17.09.2018)



Istituto Comprensivo di Acquadolci	Istituto Comprensivo “Marconi” di Sant’Agata di Militello
8 ore di educazione musicale di completamento	10 ore di educazione musicale in abbinamento ad Acquadolci.

Nell’anno scolastico precedente 2017/2018 invece, la COE riferita all’educazione musicale classe di concorso A030 era così composta:

Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo di Acquadolci
14 ore Ed. Musicale con abbinamento all’Istituto Comprensivo di Acquadolci.	4 ore di completamento ed. musicale in abbinamento con S. Stefano di Camastra

Istituto Comprensivo “Marconi” di Sant’Agata di Militello
6 ore residue di educazione musicale. Non era stata formata alcuna COE

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l’anno scolastico 2018/2019 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è **stata disposta un’arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento** agli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra e di Acquadolci che nell’anno scolastico precedente (2017/2018) risultavano abbinati (come da documentazione allegata).

Presso l’Istituto Comprensivo di Acquadolci sono disponibili nel corrente anno scolastico ben 8 ore di educazione musicale di completamento, 4 delle quali avrebbero dovuto essere destinate (come per il precedente anno scolastico) per il completamento delle 14 ore presenti presso l’Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (scuola



di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre). Contrariamente alle vigenti disposizioni in materia, tutte le ore disponibili sono state, invece, utilizzate per la formazione di una nuova COE non prevista nell'anno scolastico precedente tra Istituto Comprensivo di Acquadolci e Istituto Comprensivo "Marconi" di S. Agata di Militello. Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere più di 120/140 Km (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

4) Il ricorrente oltre a contestare la nuova composizione delle COE, impugna anche il **provv. prot. n. 3932/U del 27.8.2018** avente ad oggetto "*assegnazione cattedre esterne e interne a.s. 18/19 ai docenti di [...] Musica ...*" emesso **dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra** con cui il Prof. Folisi è stato designato come titolare di cattedra esterna per la classe di concorso A030.

Si precisa che nel corrente anno scolastico 2018/2019 (così come nel precedente a.s.) con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 è stata assegnata all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra anche 1 unità di potenziamento per la classe di concorso A030 Educ. Musicale.

Presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra, pertanto, sussistono n. 2 cattedre di ed. musicale classe di concorso A030 di 18 ore ciascuna: una cattedra di potenziamento ed 1 cattedra curricolare con completamento orario esterno. Il Dirigente Scolastico ha attribuito al Prof. Folisi la COE fondando la propria scelta sul fatto che nel precedente



anno scolastico 2017/2018¹ lo stesso fosse già titolare di cattedra esterna (quindi a suo parere non si terrebbe conto del punteggio) e sul fatto che non si applicherebbe l'esclusione dalla graduatoria prevista per i beneficiari della legge 104/92 dall'art. 11, comma 3, lett. C) del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 17/18 e confermato anche per l'a.s. 18/19, ciò in quanto la COE era già esistente.

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE:

5) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il ricorrente con **ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2961/2018 RG Lav. Tribunale di Patti**, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e per effetto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della cattedra orario interna e/o la ricostituzione della precedente COE (a.s. 2017/2018) tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci.

6) All'udienza di comparizione del 24.10.2018 si costituiva, con memoria depositata in udienza, l'I.C. di S. Stefano di Camastra in persona del Dirigente Scolastico chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ed il rigetto delle istanze del ricorrente relative all'attribuzione della cattedra orario interno. Il Giudice del Lavoro tratteneva la causa in riserva.

In merito alla costituzione personale del D.S. dell'I.C. di S. Stefano di Camastra, così come già evidenziato nel verbale di udienza del 24.10.2018, se ne eccepisce **l'irregolarità, l'irritualità e/o la nullità** per inosservanza delle disposizioni di cui **all'art. 417 bis c.p.c.** (il dirigente scolastico, infatti, non ha potere di rappresentanza e difesa diretta e personale nei giudizi in cui è parte l'Istituzione Scolastica che dirige e

¹ Anno scolastico in cui il ricorrente ha preso servizio per la prima volta presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra



ciò in quanto la rappresentanza e la difesa in giudizio spetta all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura non ritiene di dover assumere direttamente la difesa trasmette gli atti ai competenti uffici delle amministrazioni interessate che, limitatamente al giudizio di primo grado, possono stare in giudizio per il tramite dei propri dipendenti ex art. 417 bis, 1 comma c.p.c. Nella fattispecie per cui è causa, dalla lettura della memoria difensiva, si evince che l'I.C. di S. Stefano di Camastra si è costituito in giudizio nella persona del D.S. pro tempore in quanto tale e non, invece, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 417 bis c.p.c., primo comma, che non viene neppure citato. La costituzione, quindi è nulla e/o inesistente) e per insussistenza dei requisiti minimi dell'atto di costituzione oltre ad eccepire le preclusioni e le decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. non essendo avvenuta la costituzione nei termini di legge.

7) Con ordinanza di rigetto n. cronol. 16173/2018 del 13.11.2018, comunicata dalla cancelleria al ricorrente tramite pec in data 15.11.2018, il Giudice adito rigettava il provvedimento cautelare richiesto ritenendo che non sussistesse il requisito del "periculum in mora".

La suddetta ordinanza di rigetto non risulta essere condivisibile e se ne contesta in *toto* il contenuto sia per ciò che concerne la parte in diritto sia per ciò che riguarda la rappresentazione dei fatti in essa contenuta.

Tutto quanto sopra premesso il ricorrente Prof. Folisi Salvatore, come in atti rapp.to e difeso dichiara di proporre

RECLAMO

Avverso l'ordinanza di rigetto n. cronol. 16173/2018 del 13.11.2018, comunicata al ricorrente in data 15.11.2018, emessa dal Tribunale di Patti – sezione Lavoro a



definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2961/2018 R.G. Lav. per i
seguenti

MOTIVI

➤ REQUISITO DEL “FUMUS BONI IURIS”

In riferimento al requisito del “*fumus boni iuris*”, la cui sussistenza non è stata esaminata dal Giudice di prime cure, si trascrivono di seguito i motivi in diritto già richiamati nel giudizio ex art. 700 c.p.c. a cui ci si riporta integralmente:

A) VIOLAZIONE E/O Erronea APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 e con il provv. n. 14082 del 17.09.2018 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'**art. 6** della richiamata O.M. (rubricato “*cattedre tra più scuole*”) viene sancito:

“Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

[...] Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.



LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi”

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio**. Viene, quindi, sancito **il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.
- in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 70 km dalla sede di



servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tre le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, nell'anno scolastico precedente 2017/2018 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del docente) e quello di Acquadolci. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (con disponibilità di 14 ore) e quello di Acquadolci (con disponibilità di 8 ore, 4 delle quali dovevano essere abbinate in completamento). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 191 del 191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con i provvedimenti impugnati andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con la



reintegrazione della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra e di Acquadolci.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018.

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: **“SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”.**

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente nell'anno scolastico precedente (2017/2018) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 14 ore presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 4 ore presso l'I.C. di Acquadolci) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni.

C) IN RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE AL RICORRENTE DELLA COE. VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 3932/U DEL 27.8.2018 DELL'I.C. DI S. STEFANO DI CAMASTRA.

Come già evidenziato, presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra sono disponibili n. 2 cattedre di ed. musicale A030 di 18 ore ciascuna: una curricolare su cui è titolare il ricorrente e l'altra di



potenziamento. A tal proposito si richiamano le disposizioni in materia dettate dall'art. 1, commi 5, 64 e 68 della legge 107/2015 che disciplinano l'organico dell'autonomia².

L'organico dell'autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno, di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Ciò è ribadito nella **Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 2852 del 05.09.2016** ove si afferma che *"l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola [...] tutti i docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento [...] E' importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche*

² **Art. 1 comma 5** della legge 107/15 *"Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento"*.

Art 1 comma 64. *"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale"*.

Art 1 comma 68 *"L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65"*



che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal
D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali
riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili”.

Alla luce di quanto affermato nella fattispecie per cui è causa avrebbe dovuto trovare applicazione l'**art. 11 comma 2 del C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018** (valido anche per il corrente a.s.) in forza del quale ***“Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà assegnato automaticamente su questa ultima cattedra”***. Viene, quindi, sancito il DIRITTO DEL DOCENTE TITOLARE SU CATTEDRA ESTERNA A VEDERSI ATTRIBUIRE AUTOMATICAMENTE LA CATTEDRA ORARIA INTERNA OVE VI SIA IL POSTO DISPONIBILE.

Poiché nella fattispecie per cui è causa presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra vi sono disponibili 2 cattedre di ed. musicale con orario completo di 18 ore (una di potenziamento ed una COE), dato che l'organico dell'autonomia deve essere considerato come *un unicum* senza distinzione tra curriculum e potenziamento, al ricorrente Prof. Folisi (titolare su COE) avrebbe dovuto essere assegnata automaticamente, senza necessità di alcuna esplicita richiesta in tal senso, la cattedra oraria interna. Il provvedimento impugnato, quindi, dovrà essere disapplicato in riferimento al ricorrente al quale dovrà essere attribuita la cattedra interna per un monte orario complessivo di 18 ore.

Il provvedimento di attribuzione delle cattedre con orario interno ed esterno è altresì illegittimo per violazione del “modus procedendi” previsto dall'art. 396 c.2 lett. d) del d.lgs.n.297/94 che prevede che al personale direttivo, quale è il dirigente scolastico, spetta, tra l'altro, di procedere alla formazione delle classi ed all'assegnazione ad esse



dei singoli docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto, ai sensi dell'art. 10 c.4 del d.lgs. citato, e delle proposte del collegio dei docenti formulate ai sensi dell'art.7 c.2 lett.b) del d.lgs (in tal senso anche il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 2778 del 3.12.2003).

Nel provvedimento che si impugna non viene fatto alcun riferimento né ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e neppure ad eventuali proposte formulate dal Collegio Docenti. Lo stesso, inoltre, non trova giustificazione neppure in eventuali e non dichiarate esigenze connesse alla didattica (quali il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa). Sotto questo aspetto il provvedimento è privo e/o carente di motivazione e, pertanto, nullo e/o annullabile ed andrà disapplicato con conseguente attribuzione al Prof. Folisi della cattedra orario interno.

Si osserva, infine, che in assenza di criteri prestabiliti dagli organi collegiali l'unico criterio di scelta che avrebbe dovuto seguire il D.S. era quello di attribuire le cattedre in base alla Graduatoria di Istituto così come aveva fatto in un primo momento con riserva con il provv. prot. n. 3346 del 22.6.2018.

Nella graduatoria di istituto il Prof. Folisi risulta collocato nella posizione più alta e ciò a prescindere dal diritto all'esclusione delle graduatorie di cui gode il ricorrente in forza **dell'art. 13, comma 3, lettera c) del CCNI mobilità del 2017/2018 in quanto beneficiario delle precedenze di cui alla legge n. 104/92** (come si evince dagli atti allegati).

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono **il fumus boni iuris** richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin



troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato conferma in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** in cui il Giudice ha stabilito che “Nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell’ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l’Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell’orario con un Istituto comprensivo – quello di [...]– non facilmente raggiungibile” e “Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”

➤ **REQUISITO DEL “PERICULUM IN MORA”**

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., così argomentava il ricorrente la sussistenza del **periculum in mora**: “Si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all’accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Folisi. È proprio la natura del diritto vantato (che comprende tanto la tutela della sfera patrimoniale quanto quella di natura non patrimoniale) che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. E’ pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli degli illegittimi ed arbitrari provvedimenti di formazione della cattedre esterne e di assegnazione della cattedra oraria esterna (pur in presenza di ore disponibili) saranno immediate ed irreversibili tenuto conto



*che già hanno prodotto effetto nella sfera giuridica ed esistenziale del ricorrente visto che il nuovo anno scolastico è già iniziato ed il ricorrente è stato costretto **con un mezzo proprio** – **stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorrere notevoli distanze per raggiungere la nuova sede di servizio mettendo anche in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed imprevedute spese. Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato ove si tenga conto delle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il quale, in forza di provvedimento emesso dall'INPS di Messina risulta essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 76% oltre ad essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e ciò a far data dal 02.11.2015. Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità pone dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi per gli alunni (a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione) e le istituzioni scolastiche coinvolte**".*

Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non sussistente il requisito del **periculum in mora**.

In merito alle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il Giudice adito ha affermato che *"infine, non è stata rappresentato in maniera concreta sotto quali profili la condizione di invalidità patita dal ricorrente possa determinare l'insorgenza di un grave ed irreparabile pregiudizio causato dalla necessità di dover raggiungere la sede di lavoro con un mezzo proprio. Infatti, non si coglie in alcun modo l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la guida del mezzo proprio o in rapporto alle eventuali condizioni del tragitto da percorrere, non essendo stato specificato quali patologie inciderebbero in tal senso"*.



A tal proposito si osserva che il ricorrente ha concretamente rappresentato al Giudice di prime cure il proprio precario stato di salute. Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., infatti, si evidenziava che in forza **“di provvedimento emesso dall’INPS di Messina risulta essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 76% oltre ad essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e ciò a far data dal 02.11.2015”**. Al ricorso veniva allegato il **Verbale della Visita medica INPS** in cui veniva specificata in modo completa ed esaustiva, **l’anamnesi, l’esame obiettivo, la diagnosi con il relativo trattamento terapeutico.**

Essendo stata richiesta la pubblicazione per pubblici proclami tramite affissione ai siti internet del MIUR, accessibili a chiunque, anche a chi non ha un diretto interesse alla controversia non rivestendo la qualifica di contro interessati, si è evitato di specificare in ricorso le singole patologie onde evitare la diffusione di dati sensibili sanitari ed essendo sufficiente ai fini del libero convincimento del giudice il deposito del verbale della visita medica Inps.

In questa sede si aggiunge che **le condizioni di salute già precarie del ricorrente sono peggiorate nelle more del giudizio ed.** in epoca successiva alla proposizione del ricorso, lo stesso è stato costretto a sottoporsi a cure mediche d’urgenza, sia presso il P.O. dell’Ospedale di S. Agata di Militello che presso il P.O. di Cefalù. Attualmente è in lista di attesa per “cardioversione elettrica” (si veda referti medici allegati).

Appare evidente, quindi, che tanto le patologie gravemente invalidanti quanto i farmaci che il ricorrente è costretto ad assumere per la cura delle stesse, incidano negativamente sulle capacità di guida del reclamante che non può di certo affrontare tratti a lunga percorrenza, in strade di montagna (Raccuia e Ucria sono posti a circa



700 m s.l.m.) ed a tratti dissestati, senza mettere in pericolo la propria incolumità a motivo del facile affaticamento e/o malori dovuti alle malattie da cui è afflitto e/o agli effetti collaterali dei farmaci assunti (vertigini, ecc...) che in alcuni casi potrebbero incidere sulla guida. Si precisa che il ricorrente dovrebbe affrontare un tragitto impervio di circa 120 e/o 140 km (andata e ritorno) e privo di mezzi di comunicazione pubblici che gli permettano di raggiungere agevolmente ed in orario le sedi di lavoro.

A tal proposito si evidenzia l'orientamento dello stesso **Tribunale di Patti – Sez. Lavoro che con ordinanza n. cronol. 12094/2018** ha riconosciuto in una fattispecie analoga la sussistenza del *periculum in mora* così argomentando “ *”il ricorrente ha, infatti, allegato e provato di essere invalido al 75% e portatore di handicap ed uno spostamento settimanale per oltre 180 km al fine di completare l’orario di servizio si ripercuoterebbe negativamente sulle sue condizioni di salute anche in considerazione del fatto che tra le sedi di servizio non vi sono efficienti mezzi di collegamento pubblici sicchè lo stesso dovrà avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti”*. Sussiste, pertanto, nella fattispecie per cui è causa il *periculum in mora* e l’ordinanza impugnata andrà riformata.

In merito **ALL’IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IN VIA ORDINARIA LA PIENA TUTELA DEL PROPRIO DIRITTO ED IL “BENE DELLA VITA” OGGETTO DEL GIUDIZIO.**

Nell’ordinanza che si impugna, nell’escludere la sussistenza del *periculum in mora*, erroneamente il Giudice di prime cure ha affermato che “*per quanto attiene al dedotto pregiudizio alla sfera giuridica ed al diritto all’assegnazione all’incarico spettante, non emerge alcun profilo di irrimediabile lesione, posto che ad esito di un giudizio ordinario potrà essere eventualmente ristabilita la legittima assegnazione ed ogni eventuale pregiudizio economico o morale derivante dall’asserito illecito*



*comportamento dell'amministrazione potrà essere risarcito" ed aggiunge che **"pur essendo vero che le nuove sedi esterne di assegnazione risultano più distanti rispetto a quella precedentemente** coperta ed asseritamente spettante, non si può individuare in tale elemento la causa di un pregiudizio grave e non riparabile **con l'eventuale risarcimento ottenibile in sede ordinaria"**.*

Si contesta in toto quanto affermato dal Giudicante nell'ordinanza impugnata e si ribadisce che nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, **che la determinazione dell'organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle COE avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza all'esito di un eventuale giudizio ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione** e ciò perché nelle more del giudizio ordinario l'organico di diritto e le relative COE avranno subito delle variazioni in ragione del numero degli alunni presenti in ciascuna istituzione scolastica. **Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza INUTILITER DATA** in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti **con impossibilità del ricorrente di ottenere il "bene della vita" tutelato dalle richiamate norme** legislative e regolamentari (in tal senso anche Trib. Nuoro, sez Lav. sentenza n. 692/2002).

Il provvedimento impugnato con il ricorso ex art. 700 c.p.c., infatti, esplicherà i suoi effetti per il corrente anno scolastico 2018/2019 ed il pregiudizio che sta subendo il ricorrente è attuale ed irreparabile. L'unica tutela possibile, al fine di garantire il bene della vita oggetto di tutela è proprio quella cautelare e d'urgenza che correttamente il



ricorrente ha azionato con la procedura di cui all'art. 700 c.p.c. sussistendo il requisito del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. La tutela dei diritti del ricorrente non potrà certamente ridursi solo ad una tutela di natura risarcitoria.

Si riportano di seguito alcuni orientamenti giurisprudenziali che potranno trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa.

- *“Il provvedimento cautelare ha la pregnante finalità d evitare il prodursi ed il protrarsi dell’evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto nel presente giudizio tale finalità è volta alla tutela di un soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall’ordinamento”* (Tribunale di Vasto Ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 627/2016 R.G);

- Sussiste il requisito del *periculum in mora* quando vi è **“estrema difficoltà del puntuale ripristino dello status quo ante”** (Trib. Napoli provv. del 26.11.00 e del 27.11.00). Nel caso di specie sarebbe impossibile il ripristino dello status quo ante all’esito di un giudizio ordinario. Sussiste, infatti, una ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento ritenuto lesivo e quella di attuazione del medesimo

- Il Tribunale di Agrigento con provv. del 28.03.2001 ritiene che in **caso di mutamento della sede di lavoro sussista un pregiudizio grave ed irreparabile quasi in re ipsa.**;

- *“La tutela cautelare mira a ridurre e/o a elidere il danno grave prima che si manifesti, **nell’interesse anche del datore di lavoro che rischia altrimenti cospicui risarcimenti a posteriori**”* (Trib.Milano, provv. del 09.03.05). Ciò a maggior ragione troverà applicazione nella fattispecie per cui è causa a motivo della natura pubblica delle parti coinvolte in cui un eventuale risarcimento potrebbe comportare un danno



erariale. A tal proposito si osserva che il tempo necessario a raggiungere il proprio posto di lavoro, con conseguente spostamento da una sede ad un'altra di servizio, essendo tale spostamento funzionale alla prestazione lavorativa, dovrà essere considerato come lavoro straordinario con diritto del prestatore di lavoro ad ottenerne la retribuzione e con aggravio di spese a carico del datore di lavoro (Cass. sentenza n. 1751/2010).

Si ci riporta, infine, a quanto già esposto nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e si evidenzia ancora una volta che oltre allo svolgimento delle lezioni in classe il ricorrente deve far fronte a tutti gli impegni collegiali (collegio docenti, consiglio di classe, incontro con i genitori, ecc). Tale adempimenti risultano particolarmente gravosi per il ricorrente che opera su più sedi di lavoro poste a notevole distanza (120/150 km a/r) dalla sede di servizio principale con difficoltà ed a volte impossibilità a potervi fare fronte. Anche per tale motivo sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica l'invocata tutela cautelare.

Tutto quanto sopra premesso, esposto e dedotto, il prof. Folisi Salvatore, come sopra rapp.to e difeso, con il presente atto propone

RECLAMO

Affinchè **L'ECC.MO TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - terdecies c.p.c., previa acquisizione d'ufficio del fascicolo n. 2961/2018 R.G. Lav., in accoglimento del presente reclamo e riformando l'ordinanza impugnata (rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria) Voglia

A) in via cautelare, con decreto inaudita altera parte ritenere e dichiarare



- 1) il diritto del ricorrente all'attribuzione della cattedra oraria interna presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e/o anche in subordine il completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A30 secondo il seguente schema di completamento: 14 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'I.C. di S. Stefano di Camastra e 4 ore di completamento presso l'Istituto Comprensivo di Acquadolci.
- 2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sospendere l'attribuzione della cattedra oraria esterna effettuata dal D.S. e/o la composizione della COE effettuata dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente Folisi Salvatore o alla cattedra oraria interna presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e/o alla COE formata con l'abbinamento tra gli istituti comprensivi di cui al superiore punto 1).
- 3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare
- B) Nel merito**, con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, **modificare il provvedimento cautelare n. 16173/2018 del 13/11/2018 emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale a definizione del proc. n. 2961/2018 RG lav.:**
- 4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 9389 del 3.7.2018; del provv. n. 14082 del 17.09.2018 e del provv. n. 3932 del 27.08.2018);



- dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 3932 del 27.08.2018 di assegnazione delle classi orario esterne e interne impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente; conseguentemente provvedere al suo annullamento con riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla cattedra oraria interna anche ex art. 11, comma 2 del C.C.N.I. mobilità del 2017/2018;

- ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere a ricostituire la precedente cattedra esterna (COE) di educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della cattedra oraria interna e/o della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci, così come avvenuto nell'anno scolastico precedente 2017/2018

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, ivi comprese spese generali, iva e CPA

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed Esenzione dal C.U. Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini



dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega).

Si allegano i seguenti documenti: 1) decreto di rigetto n. cronol. 16173/2018 e attestazione di conformità; 2) provv. n. 9389 del 3.7.2018 e stralcio bollettino dei movimenti ivi compreso il potenziamento; 3) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017 e stralcio bollettini; 4) provv. n. 14082 del 17.09.2018; 5) provv. n. 3932 del 27.08.2018; 6) graduatoria di istituto a.s. 2018/2019; 7) presa di servizio a.s. 2017/2018; 8) stralcio bollettino movimenti scuola I grado a.s. 2017/2018; 9) provv. prot. n. 3346 del 22.6.2018; 10) verbale visita INPS invalidità civile e stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 11) Autocertificazione situazione reddituale e doc. riconoscimento; 12) Circolare MIUR prot. 2852/16; 13) stralcio CCNI mobilità 2017/2018; 14) Ordinanza ministeriale n. 191/97; 15) referto medico del 24.10.2018; 16) referto medico P.S. del 18.10.2018; 17) referto medico P.S. del 19.10.2018; 18) certificazione medica del 16.10.2018; 19) ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativa procura alle liti; 20) ordinanza accoglimento n 12094/2018 Trib. Patti Sez. Lav.

S. Stefano di Camastra, li 20.11.2018

Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, **istanza ex art. 151 c.p.c.**

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare n. 16173/2018 del



13.11.2018 – R.G. 2961/2018, emessa dal Tribunale di Patti – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Fabio Licata, che ha rigettato il Ricorso ex art. 700 c.p.c., volto all'accertamento ed alla dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. musicale A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2018/2019 oltre che del provvedimento del D.S. di attribuzione della cattedra orario esterna; che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

RILEVATO CHE

Il ricorso ex art. 700 c.p.c, ricorso n. 2961/2018 RG pendente innanzi al Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, è già stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con l'autorizzazione dello stesso giudice di prime cure

VOGLIA



la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 20.11.2018

Avv. Carmelo Galati

